Direzione di revisione unità indipendente di Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft

Relazione di trasparenza

Relazione di trasparenza dei revisori legali con incarichi presso enti di interesse pubblico per l'esercizio sociale chiuso al

31 dicembre 2023

pubblicata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Indice

1.	Premessa	4
1.1	L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza	4
1.2	La revisione legale dei conti presso enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Ad aderenti ad una associazione di rappresentanza	
1.3	L'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e le peculiarità dell'Autorità di revisione cooperativa ne Regione Trentino-Alto Adige	
1.4	Pratica professionale	5
2.	Descrizione della forma giuridica e composizione proprietaria	5
2.1	Forma giuridica e finalità della Federazione	5
2.2	II quadro nomativo di riferimento	6
2.3	Struttura proprietaria	7
2.4	Governo societario (governance)	8
2.5	La Direzione di revisione all'interno della Federazione	
3.	Rete di appartenenza: normativa vigente e disposizioni strutturali	.10
3.1	Le unità organizzative della Federazione e le società controllate da quest'ultima	.10
3.2	La Direzione di revisione e le persone che vi lavorano	.11
4.	Descrizione della struttura organizzativa della Direzione di revisione	.12
4.1	Unità organizzative	.12
4.2	Direttore di revisione	.12
4.3	Responsabili di area	.13
4.4	Unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo	.13
4.5	Responsabili della Revisione	.14
4.6	Tax for Audit	.14
4.7	Personale professionale	.14
4.8	Staff questioni normative	.14
4.9	Personale di supporto	.14
5.	Etica ed indipendenza	.15
5.1	Codice Etico	.15
5.2	Indipendenza	.15
5.3	Accettazione e mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi	.16
5.4	Antiricic laggio	.16
5.5	Data Privacy	.17
6.	Sistema intemo del controllo della qualità	.17
6.1	Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1	.17
6.2	La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione	.18
6.3	Gestione del personale	.18
6.3.1	Assunzione	.18
6.3.2	Formazione continua e aggiornamento	.19
6.3.3	Percorso formativo e avanzamenti di carriera	.19
6.4	Svolgimento dei compiti	.19
6.4.1	Assegnazione di compiti	. 20

6.4.2	Supervisione e riesame delle attività svolte dai team di lavoro da parte del responsabile della revisione	.20
6.4.3	Consultazione	20
6.4.4	Riesame della qualità del lavoro di controllo svolto prima dell'emissione della relazione sulla revisione ("independent revie w").	.20
6.5	Principio ISQM1	.21
7.	Data dell'ultimo controllo di qualità effettuato dalle Autorità esterne	21
8.	Elenco degli enti di interesse pubblico il cui bilancio al 31/12/2023 è stato sottoposto a revisione legale dei conti	.21
9.	Informazioni con riguardo alla remunerazione dei partner	.22
10.	Descrizione dei principi seguiti dal revisore legale, in caso di rotazione del responsabile della revisione di cui all'artico lo 17, com 7 del Regolamento (UE) n. 537/2014	
11.	Informazioni sul totale dei corrispettivi generati dai revisori legali della rete della Direzione di revisione	.23
12.	Dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere d), g) e h) del Regolamento (UE) n. 537/2014	.23

1. Premessa

1.1 L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza

L'art. 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 prevede che i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi presso enti di interesse pubblico pubblichino sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale, chiamata "Relazione di trasparenza".

La presente relazione, oltre a rispondere alle esigenze regolamentari, costituisce lo strumento con cui si comunica al mercato chi si è e come si opera. Essa descrive le peculiarità nonché le procedure, i sistemi nonché i processi atti a garantire la qualità, il monitoraggio e le modalità con cui si promuove la cultura della qualità.

1.2 La revisione legale dei conti presso enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, aderenti ad una associazione di rappresentanza

Con riferimento all'obbligo di pubblicare la relazione di trasparenza, è doveroso tener conto delle specificità applicabili agli enti cooperativi con sede legale nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sottoposti a revisione legale dei conti. Più precisamente, è da ricordare che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle sue competenze, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi con legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5 (L.R. n. 5/2008) e con decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 16 dicembre 2008, n. 11/L.

In base alla legislazione regionale, l'attività di vigilanza presso enti cooperativi aventi sede in Provincia Autonoma di Bolzano è esercitata dalla relativa struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano (ai sensi degli artt. 2 e 4 L.R. n. 5/2008) e dall'autorità di revisione (ai sensi degli artt. 2 e 3 L.R. n. 5/2008), che per gli enti cooperativi aderenti ad una associazione di rappresentanza è quest'ultima.

L'attività di vigilanza, svolta dall'autorità di revisione e cioè dall'associazione di rappresentanza, si basa su due livelli:

- La revisione ordinaria biennale, obbligatoria per ogni ente cooperativo iscritto al registro provinciale degli enti cooperativi;
- La revisione legale dei conti (la revisione legale), cioè l'attività regolata dal decreto legislativo n. 39/2010.

Con riferimento agli enti cooperativi aderenti alla Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft - in italiano "Federazione Cooperative Raiffeisen società cooperativa" (nel seguito anche "Federazione"), l'attività di revisione legale è svolta dalla Direzione di revisione della Federazione, la quale è riconosciuta come Autorità di revisione ai sensi della legge regionale n. 5/2008.

La Direzione di revisione è un'unità indipendente, organizzativamente autonoma della Federazione. La Direzione di revisione svolge la revisione legale avvalendosi di revisori iscritti al registro dei revisori legali (cfr. capo III del decreto legislativo n. 39/2010 e relative disposizioni di attuazione). I revisori legali possono essere dipendenti della Direzione di revisione o revisori legali esterni.

Al 31 dicembre 2023 la Direzione di revisione impiegava in totale n. 38 dipendenti con lavoro

subordinato, di cui otto revisori iscritti al registro dei revisori legali, fra i quali tre con soli incarichi presso enti di interesse pubblico, uno con incarichi sia presso enti di interesse pubblico sia presso altre imprese, tre con incarichi esclusivamente presso altre imprese e uno senza incarichi.

1.3 L'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e le peculiarità dell'Autorità di revisione cooperativa nella Regione Trentino-Alto Adige

L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza è prescritto per i revisori legali e le società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 39/2010. Questo riguarda, nel caso in oggetto, le revisioni legali effettuate presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali. La Federazione è, ai sensi della legge regionale n. 5/2008, un'Autorità di revisione ma non una società di revisione iscritta al registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, i revisori legali operanti per la Direzione di revisione ritengono di assolvere l'obbligo normativo provvedendo alla pubblicazione della relazione di trasparenza in modo congiunto. A tal fine, la Direzione di revisione offre a questi ultimi una piattaforma comune sul sito internet della Federazione – nella sezione della Direzione di revisione.

La relazione di trasparenza, perciò, è pubblicata sul sito internet della Federazione, in una sezione riservata alla Direzione di revisione, e contiene le diverse informazioni sui singoli revisori legali che hanno svolto la revisione legale dei conti presso gli enti di interesse pubblico, su incarico della Direzione di revisione.

1.4 Pratica professionale

La Direzione di revisione opera in conformità alla Legge Regionale n. 5/2008 del Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda gli Enti di Interesse Pubblico (EIP), i professionisti operanti nella stessa lavorano esclusivamente presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali associate alla Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop. Si sofferma che tali professionisti non prestano, oltre alle sopra citate banche, servizi di audit ad altri Enti di Interesse Pubblico (EIP) o Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI).

I professionisti operanti nella Direzione di revisione svolgono la loro attività in una loro nicchia di lavoro particolare, nella quale dispongono di una specifica qualificazione professionale.

2. Descrizione della forma giuridica e composizione proprietaria

2.1 Forma giuridica e finalità della Federazione

La Federazione è una società cooperativa, costituita con contratto del 25/11/1954 e con sede legale a Bolzano (CAP: 39100), in via Raiffeisen n. 2 (numero iscrizione al Registro Imprese di Bolzano, codice fiscale e partita IVA: 00126940212; numero iscrizione al Registro degli Enti Cooperativi della Provincia di Bolzano: A145398, sez. I). Essa è l'associazione di vertice delle cooperative costituite secondo il "sistema Raiffeisen" con sede legale in Provincia Autonoma di Bolzano. La Federazione è orientata alla promozione cooperativa e alla mutualità senza fini di speculazione privata; essa persegue le seguenti finalità:

 Come ente di rappresentanza d'interessi: la rappresentanza, la tutela, l'aiuto, l'assistenza, la consulenza, il sostegno e la promozione delle cooperative aderenti e della cooperazione in generale. Come organo di revisione: la vigilanza sulle cooperative aderenti ai sensi della legge regionale sulla cooperazione del 9 luglio 2008, n. 5, essendo la Federazione a tale scopo legalmente riconosciuta (con decreto del presidente della Giunta regionale del 31 dicembre 1954, n. 102).

2.2 Il quadro normativo di riferimento

L'autorità di revisione (associazione di rappresentanza) si ispira al modello "raiffeiseniano" che combina la partecipazione ad una associazione di rappresentanza ad un sistema di vigilanza e controllo. Questo modello è stato implementato nella Regione Trentino-Alto Adige con successo e rappresenta un modello assolutamente diffuso da oltre un secolo in paesi europei esteri, come l'Austria e la Germania.

La legge regionale n. 5/2008 definisce, all'articolo 9 e nel rispetto dei principi della Direttiva 2006/43/CE (cfr. considerando n. 11) e del Regolamento (UE) n. 537/2014 (cfr. considerando n. 6 e l'articolo 2), i requisiti per il riconoscimento come Autorità di revisione (associazione di rappresentanza). L'associazione di rappresentanza, per essere riconosciuta, deve:

- Essere costituita in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, disciplinata anche dalle norme sulla società per azioni oppure in forma di associazione.
- Avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi.
- Essere senza scopo di lucro.
- Avere nella propria compagine sociale almeno ottanta società cooperative non in liquidazione.
- Poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad essa aderenti.
- Prevedere nell'atto costitutivo la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al titolo V della legge regionale n. 5/2008.
- Avere, in ogni caso, un'organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività di revisione.

L'articolo 42, comma 2-bis della legge regionale n. 5/2008 stabilisce, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 2, comma 3 del Regolamento (UE) n. 537/2014, che per la revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni, non trovano applicazione l'articolo 4, commi 2 e 3, l'articolo 16 e l'articolo 17, commi da 1 a 6 e comma 8 del Regolamento citato.

L'articolo 42, comma 2-ter della legge regionale n. 5/2008 stabilisce, ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, che:

- Il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico, al personale dell'associazione di rappresentanza deputato allo svolgimento della revisione legale, nonché a qualunque altro soggetto che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza sia in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.

- L'obbligo di rotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico.
- La conferma dell'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 537/2014 viene resa dal revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico e ricomprende analoga conferma da parte dei soggetti che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.

L'associazione di rappresentanza deve dotarsi di una struttura organizzativa adeguata che assicura che i suoi revisori, nell'espletamento dei rispettivi compiti, siano indipendenti. L'associazione di rappresentanza è soggetta a vigilanza, esercitata dalla struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano.

La legge regionale n. 5/2008, emanata ai sensi dell'articolo 45, comma 1 (Funzione sociale della cooperazione) nonché dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione Italiana, si basa sull'articolo 4 del D.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) che attribuisce alla Regione la competenza primaria in materia di promozione e di vigilanza sulle cooperative.

Il legislatore regionale ha esercitato i suoi poteri in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo Statuto della Società cooperativa europea.

Con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e la Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 è stato confermato il modello regionale di revisione legale esercitato dalle Autorità di revisione.

2.3 Struttura proprietaria

Il numero dei soci della Federazione non è limitato verso l'alto, tuttavia, esso non può scendere sotto il numero minimo previsto dalla legge. La quota sociale di ciascun socio ammonta a non meno di 500 (cinquecento) euro e non oltre 2.500 (duemilacinquecento) euro. Le quote sociali non danno luogo al pagamento né di dividendi né di interessi sotto qualsiasi forma. Il capitale sociale della Federazione è detenuto interamente dai soci. Le riserve (legale, statutaria, altre) non sono distribuibili tra i soci né durante la vita né in caso di liquidazione della società (articolo 38 dello Statuto e articolo 2513 e ss. Codice civile). Lo Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione deve trattare, nei rapporti cooperativistici, tutti i soci allo stesso modo. Possono essere soci della Federazione tutte le cooperative in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro provinciale delle cooperative, i consorzi cooperativi, gli enti e le associazioni che perseguono scopi cooperativistici, le società ausiliare o di servizi controllate dalle cooperative o nelle quali queste detengono almeno il 20% del capitale. I soci possono sottoscrivere da una fino a cinque quote sociali, cadauna di valore pari a 500 euro (articolo 12 dello Statuto). L'Assemblea generale dei soci approva il bilancio e determina, nel rispetto della legge e dello Statuto, l'utilizzo dell'utile netto; concretamente, l'avanzo di gestione è destinato alla riserva legale e a quella statutaria, entrambe indivisibili fra i soci, e al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di liquidazione della Federazione i soci rinunciano completamente ai ricavi di liquidazione. Dopo il pagamento di tutte le passività e il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, il patrimonio residuo è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Composizione del capitale sociale della Federazione al 31/12/2023

Soci	Numero	Quota partecipativa	Numero diritti
	enti	in euro	di voto
Casse Raiffeisen/Casse Rurali	39	97.500	195
Altri	322	247.000	494
Totale	361	344.500	689

2.4 Governo societario (governance)

A ogni quota sociale spetta un diritto di voto in Assemblea, pertanto, ogni socio dispone di diritti di voto variabili da uno a cinque, a seconda delle quote acquisite.

La Federazione è amministrata secondo il sistema tradizionale da un Consiglio di amministrazione, composto da 18 membri, a loro volta eletti dall'Assemblea tra i presidenti e vicepresidenti degli enti aderenti (articolo 24 Statuto).

La selezione dei membri del Consiglio d'amministrazione avviene in modo tale che tutti i settori economici e i diversi comprensori sono adeguatamente rappresentati.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione, al 31 dicembre 2023, è composto dalle seguenti persone:

Presidente e membro del Comitato esecutivo
1° Vicepresidente e membro del Comitato esecutivo
2° Vicepresidente e membro del Comitato esecutivo
Membro del Consiglio d'amministrazione
Membro del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo
Membro del Consiglio d'amministrazione
Membro del Consiglio d'amministrazione
Membro del Consiglio d'amministrazione
Membro del Consiglio d'amministrazione e del Comitato

esecutivo

A ciascun membro del Consiglio di amministrazione della Federazione spetta un voto.

Il Collegio sindacale della Federazione è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, tutti eletti dall'Assemblea (articolo 34 Statuto): Al 31 dicembre 2023 il Collegio sindacale è composto dalle seguenti persone:

Josef Auer	Presidente
Andreas Josef Jud	Sindaco effettivo
Florian Kiem	Sindaco effettivo
Manuela Hochrainer	Sindaco supplente
David Feichter	Sindaco supplente

Ogni socio è obbligato a pagare alla Federazione una quota contributiva per la copertura delle spese sostenute dalle diverse unità organizzative per il compimento delle attività istituzionali. Ciò non vale per l'attività di revisione (revisione cooperativa, revisione legale, altri servizi di revisione); quest'ultima, infatti, è fatturata dalla Direzione di revisione in base alle attività svolte, non viene coperta con la quota contributiva annuale dei soci, né dipende in alcun modo dalla fatturazione degli altri servizi forniti dalla Federazione ai propri soci.

2.5 La Direzione di revisione all'interno della Federazione

I soci sono, ai sensi della legislazione regionale, obbligati a sottoporsi alla revisione cooperativa e, ove previsto, alla revisione legale da parte della Direzione di revisione della Federazione. In base allo Statuto, la Federazione definisce le regole organizzative utili ad evitare eventuali incompatibilità nell'esecuzione della revisione legale e per garantire l'indipendenza dei revisori che la Direzione di revisione utilizza per lo svolgimento dell'attività di revisione legale.

Al fine di assicurare l'indipendenza della revisione legale, la Direzione di revisione è separata dalle altre aree e dalle altre unità organizzative della Federazione. Il Consiglio di amministrazione instaura il rapporto di lavoro con il Direttore di revisione, in conformità all'articolo 33 dello Statuto. Tale articolo prevede che il Direttore di revisione e i revisori non sono soggetti ad alcuna direttiva nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale da parte del Direttore generale e degli organi sociali della Federazione.

In tal senso, il Consiglio di amministrazione in data 17/10/2017 ha approvato un regolamento che garantisce alla Direzione di revisione l'autonomia e l'indipendenza della propria attività e riconosce a quest'ultima competenze autonome all'interno della Federazione, escludendo per definizione la possibilità di poter essere influenzata da parte delle altre unità organizzative della Federazione. Di seguito si illustrano gli aspetti maggiormente significativi del regolamento citato.

Il Direttore di revisione risponde al Consiglio di amministrazione solo ed esclusivamente per il corretto espletamento del suo incarico. Egli gode di autonomia nelle decisioni sui costi e sui ricavi della Direzione di revisione, con il vincolo di pareggio dei conti della Direzione di revisione. Egli è dotato di apposita procura. Il Direttore di revisione, in conformità al suo incarico, è responsabile per l'assunzione e la direzione dei collaboratori della Direzione di revisione. I seguenti compiti sono di sua esclusiva competenza:

- La definizione di procedure e di metodi da utilizzare nello svolgimento dell'attività di

revisione.

- L'assegnazione degli incarichi di revisione ai revisori e l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di questi ultimi.
- Con riguardo ai requisiti di indipendenza e quelli di autonomia, l'analisi e la valutazione dei rischi.

Il sistema di retribuzione ed incentivazione dei collaboratori della Direzione di revisione è separato da quello utilizzato dalle altre unità organizzative della Federazione. I premi per la Direzione di revisione sono calcolati indipendentemente dal risultato economico ottenuto dalla Federazione complessivamente considerata. È escluso che al personale di altre unità della Federazione siano affidati compiti di revisione. In termini organizzativi, il personale della Direzione di revisione è dotato di uffici e archivi propri. Annualmente, inoltre, l'incaricato della revisione legale dei conti della Federazione deve effettuare una verifica sul rispetto del regolamento interno sull'indipendenza e ne deve riferire al Consiglio di amministrazione.

Per le ulteriori previsioni del regolamento organizzativo interno si rimanda al capitolo successivo.

3. Rete di appartenenza: normativa vigente e disposizioni strutturali

3.1 Le unità organizzative della Federazione e le società controllate da quest'ultima

Le altre unità organizzative della Federazione, nell'ambito del rapporto associativo, possono fornire alle cooperative associate servizi che non riguardano l'attività di revisione. Quest'ultima, come già esposto, è di esclusiva competenza della Direzione di revisione; essa agisce in modo indipendente e separato dalle altre unità organizzative.

In considerazione dei punti seguenti, le altre unità organizzative non sono parte della "rete" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 39/2010:

- La mancanza dello scopo di lucro che caratterizza la Federazione.
- La separazione netta della Direzione di revisione dalle altre unità organizzative.
- Le regole che prescrivono la non ingerenza degli Organi di amministrazione e della Direzione generale della Federazione nell'attività di revisione.
- Il sistema di controllo di qualità della Direzione di revisione, indipendente da quello delle altre unità organizzative.

Con riferimento agli aspetti giuridici pertinenti si rinvia al punto 2.2 della presente Relazione.

Al fine di assicurare l'indipendenza della Direzione di revisione sono, inoltre, previste ulteriori clausole di salvaguardia nel regolamento interno, che si illustrano nel seguente:

- La Direzione di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale nello svolgimento dell'attività di revisione sono chiamati a considerare i servizi offerti dalle altre unità organizzative e utilizzati dagli enti cooperativi sottoposti a controllo, come servizi forniti da fornitori terzi e a sottoporre tali servizi a verifica ai sensi del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402.
- Il Direttore di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale non partecipano, neppure occasionalmente, a team di lavoro che nelle altre unità organizzative della Federazione erogano alle cooperative associate servizi diversi dalla revisione legale, né hanno con tali unità organizzative contatti autonomi al di fuori di

quanto previsto dai principi di revisione.

- possono dipendenti della Direzione di revisione non commissioni/comitati/organi interni o esterni che hanno un interesse diretto o indiretto nelle cooperative associate alla Federazione o che rappresentano le cooperative medesime. Il Direttore di revisione e i responsabili area della Direzione di revisione possono accettare inviti per la partecipazione in commissioni/comitati/organi interni o esterni con il presupposto che la loro partecipazione persegua esclusivamente il fine di sull'evoluzione dell'Organizzazione Raiffeisen. informazioni partecipazione a processi decisionali e/o l'assunzione di incarichi di lavoro in relazione alle tematiche trattate o da trattare sono esclusi.
- Il Direttore di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale non ricevono direttamente dalle altre unità organizzative della Federazione informazioni connesse ai servizi da queste prestati alle cooperative, salvo che non sia diversamente stabilito dai principi di revisione. A loro volta, il Direttore di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale forniscono alle altre unità organizzative informazioni circa i risultati delle revisioni nei limiti di quanto contenuto nelle relazioni di revisione oggetto di pubblicazione e solo successivamente alla pubblicazione delle stesse.
- La Direzione di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale possono ricevere dalle altre unità organizzative della Federazione informazioni che, ancorché diversamente organizzate, siano disponibili su banche dati o altre fonti pubbliche o pubblicamente accessibili. Oltre ciò, possono ricevere informazioni solo se la fornitura di dati è stata autorizzata per iscritto dalla cooperativa sottoposta a revisione legale.
- In caso di passaggio di personale dalle altre unità organizzative alla Direzione di revisione e viceversa vengono attuate specifiche misure di salvaguardia, in conformità ai principi di revisione applicabili, volte a superare le potenziali minacce all'indipendenza del revisore.

3.2 La Direzione di revisione e le persone che vi lavorano

Come già descritto ai punti precedenti, l'incarico a svolgere la revisione legale è conferito a un revisore legale che in seguito all'accettazione dello stesso assume il ruolo da responsabile della revisione. In particolare:

- L'incarico amministrativo della funzione di revisione è di spettanza della Federazione, la quale ai sensi della legge regionale n. 5/2008 assume l'incarico in veste di Autorità di revisione cooperativa. La funzione della Direzione di revisione è paragonabile a quella di una società di revisione al cui interno i revisori svolgono la propria attività.
- La Federazione affida la concreta esecuzione dell'incarico di revisione con un incarico professionale a un revisore, il quale riveste il ruolo di responsabile della revisione (revisore con contratto di lavoro dipendente o revisore esterno). Tale soggetto, che svolge la sua attività nella Direzione di revisione, si assume la responsabilità civile, disciplinare e penale inerente all'incarico, sottoscrive la relazione di revisione ed è personalmente soggetto alla vigilanza (anche in relazione al controllo della qualità) da parte del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, in caso di incarichi presso enti di interesse pubblico, da parte della Consob.

Il responsabile della revisione legale, al quale è stato affidato l'incarico, si impegna a rispettare i principi di revisione e i principi etici e professionali nonché le regole e gli standard della Direzione di revisione. La Direzione di revisione mette a disposizione del responsabile della revisione legale posti di lavoro, computer, programmi, manuali, collaboratori, iniziative di formazione, servizi di archiviazione sicuri per le carte di lavoro e il controllo di qualità. Il responsabile della revisione utilizza tali mezzi nell'ambito delle proprie necessità e si impegna a sottoporsi ai sistemi di controllo di qualità della Direzione di revisione.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la Direzione di revisione, i responsabili della revisione legale e il personale professionale costituiscano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 39/2010, una "rete".

I revisori legali che nel 2023 hanno lavorato nella "rete", con incarichi presso enti di interesse pubblico, sono Tomas Bauer, Dominik Dorfmann, Mirco Daurù e Oskar Prader. I revisori sopra citati svolgevano l'attività di revisione legale presso enti di interesse pubblico aventi sede legale esclusivamente nella Provincia Autonoma di Bolzano e, in particolare, presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali aderenti alla Federazione. Sono stati sottoposti a revisione legale solo bilanci individuali degli enti di interesse pubblico di cui sopra. Non sono state effettuate revisioni legali presso altri enti di interesse pubblico e/o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI).

4. Descrizione della struttura organizzativa della Direzione di revisione

4.1 Unità organizzative

L'attività della Direzione di revisione nella Federazione è svolta dai seguenti soggetti e/o dalle aree e/o unità organizzative:

- Il Direttore di revisione.
- I responsabili area.
- L'area revisioni cooperative e legali Casse Raiffeisen.
- L'area revisioni cooperative e legali per cooperative di produzione e di servizi.
- Le unità organizzative per la qualità e lo sviluppo (una per l'area "Casse Raiffeisen" ed una per l'area "cooperative di produzione e di servizi").
- Preparazione della revisione e innovazione.
- I responsabili della revisione legale.
- Tax for Audit.
- Il personale professionale.
- Lo staff Questioni Normative.
- Il personale di supporto.

4.2 Direttore di revisione

Il Direttore:

- Conferisce gli incarichi di revisione.
- Pianifica e coordina le attività conferite, la gestione delle risorse e i rapporti con i collaboratori esterni.
- Approva la metodologia della revisione.
- Assicura il monitoraggio e il controllo della qualità dei processi di revisione.
- Monitora l'esistenza e il rispetto di requisiti d'indipendenza, prendendo iniziative

Relazione di trasparenza

appropriate per ridurre i rischi connessi.

- Riporta i fatti contenuti nelle relazioni di revisione all'Autorità di vigilanza regionale, come previsto agli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 5/2008, e propone l'adozione di eventuali provvedimenti.

Nell'esercizio 2023, Direttore di revisione era il revisore legale Tomas Bauer.

4.3 Responsabili di area

Il coordinamento di ciascuna delle due aree costitute dai due macro-gruppi di revisori (settore bancario e settore manifatturiero) è affidato ad un responsabile area. I responsabili area:

- Curano la pianificazione e il coordinamento delle attività di revisione della loro area.
- Monitorano i processi di revisione e la loro qualità.
- Svolgono il ruolo di responsabile della revisione.
- Sono disciplinarmente responsabili per il personale dell'area.
- Pianificano e organizzano la formazione.
- Analizzano i nuovi sviluppi normativi, regolamentari e professionali e le posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, valutando i relativi impatti per l'area e considerando le eventuali modifiche necessarie alle procedure di revisione.
- Effettuano la valutazione del personale e propongono al Direttore di revisione gli avanzamenti di carriera dei revisori.
- Verificano il regolare svolgimento delle attività da parte dell'unità per la qualità e lo sviluppo.

Nell'esercizio 2023, la funzione di responsabile dell'area revisioni cooperative e legali Casse Raiffeisen era ricoperta dal revisore legale Dominik Dorfmann, Dottore Commercialista iscritto dal 17/02/2022 nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bolzano al numero iscrizione A/0864.

4.4 Unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo

Presso ciascuno delle due aree è installata un'unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo della revisione legale. Le unità organizzative per la qualità e lo sviluppo, in stretto rapporto con il responsabile area:

- Sviluppano le linee guida interne con riferimento all'approccio di revisione e preparano i fogli di lavoro standard.
- Si occupano dell'aggiornamento e dell'adattamento degli applicativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di revisione.
- Analizzano i nuovi sviluppi normativi, regolamentari e professionali e le posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, valutando i relativi impatti per l'area di appartenenza e considerando le eventuali modifiche necessarie alle procedure di revisione.
- Sono responsabili per l'aggiornamento del Manuale di revisione.
- Condividono la proposta di assegnazione degli incarichi ai singoli revisori, preparata dal responsabile area, ponendo particolare attenzione alla congruità del livello di rischio assegnato a ciascun incarico, al rispetto del budget ore assegnato e del principio dell'indipendenza e all'adeguatezza dei team con riferimento al livello professionale e all'esperienza richiesti dai singoli incarichi.
- Condividono l'assegnazione degli incarichi agli "independent reviewer".

- Monitorano la qualità dei lavori svolti, organizzando le ispezioni annuali a campione.
- Comunicano al Direttore di revisione, al responsabile area e ai responsabili della revisione legale le attività di monitoraggio svolte e le carenze rilevate e propongono le azioni correttive appropriate (formazione, modifica direttive interne, etc.).

Nell'esercizio 2023 la funzione di responsabile dell'Unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo Casse Raiffeisen era ricoperta dal revisore legale Maria Amort, la quale era supportata dal responsabile area e dallo staff Questioni Normative.

4.5 Responsabili della Revisione

Tra loro ci sono i revisori legali iscritti nell'apposito Registro, a cui sono assegnati gli incarichi di revisione legale dei conti sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione. Ogni responsabile della revisione ha l'obbligo di dirigere le revisioni legali assegnategli così come previsto dagli ISA Italia e dagli standard interni. Ciò comprende la costante supervisione del lavoro e la tempestiva review delle carte di lavoro e ogni altra decisione di rilievo nello svolgimento degli incarichi. Il responsabile della revisione legale cura la comunicazione scritta con il cliente e firma i documenti ufficiali che vengono consegnati al cliente. Egli comunica direttamente o per il tramite del responsabile del team al cliente ogni decisione in merito ad aspetti tecnici di revisione legale.

4.6 Tax for Audit

È la funzione svolta da un collaboratore, revisore e dottore commercialista, che segue per la Direzione di revisione le questioni fiscali e supporta i team di revisione in materie fiscali.

4.7 Personale professionale

Il personale professionale è il personale che collabora allo svolgimento degli incarichi assegnati ai responsabili della revisione legale. A seconda delle conoscenze e capacità acquisite, del livello di esperienza maturato, dei ruoli e dei compiti assunti, essi ricoprono il ruolo professionale di:

"Professional".

"Junior".

"Assistente".

4.8 Staff questioni normative

Lo staff questioni normative svolge le attività di studio e di approfondimento in materia di principi contabili e di revisione, segue l'evoluzione sulla normativa di revisione e monitora la legislazione cooperativa e la normativa di vigilanza bancaria. Supporta, in via generale, con le sue attività tutte le attività di revisione ed i responsabili della revisione legale nonché il personale professionale, fornendo a questi ultimi anche chiarimenti e interpretazioni in caso di domande o dubbi in merito a specifiche tematiche che si dovessero presentare nel corso del lavoro di revisione. Infine, funge da referente in materia di antiriciclaggio e di protezione dei dati.

4.9 Personale di supporto

Le attività della Direzione di revisione e quelle dei revisori sono supportate dall'ufficio di

segreteria.

5. Etica ed indipendenza

Oltre alle misure organizzative già esposte nei capitoli precedenti, la Direzione di revisione determina le regole e i processi specifici che assicurano che i propri collaboratori rispettino i principi etici e di indipendenza di riferimento. Tali regole sono definite dalle direttive interne, dal Manuale della revisione e dal Manuale organizzativo della Direzione di revisione.

5.1 Codice Etico

La Direzione di revisione si è dotata di un proprio Codice etico di comportamento. Esso regola i principi di deontologia professionale, della riservatezza e del segreto professionale in conformità alla normativa e alle "best practice" di riferimento. Il Codice etico di comportamento illustra lo stile distintivo della Direzione di revisione, la quale ha definito il proprio modo di operare, formalizzando i propri valori e i conseguenti principi di comportamento.

Il Codice etico è comunicato e reso accessibile a tutto il personale professionale della Direzione di revisione. Il rispetto dello stesso è obbligatorio per tutti i collaboratori e questi ultimi sono anche chiamati a confermare per iscritto il loro impegno relativo al rispetto dei principi ivi contenuti.

Di seguito sono descritte le più importanti regole dell'indipendenza e sono esposti, in forma sintetica, i relativi processi della Direzione di revisione.

5.2 Indipendenza

Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e, per quanto applicabili, gli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014, rappresentano la normativa di riferimento per la valutazione dell'indipendenza del responsabile della revisione e dei suoi collaboratori. Inoltre, la "Policy Indipendenza Direzione di revisione" ed il "Codice etico della Direzione di revisione" definiscono ulteriori principi di indipendenza, integrando e declinando al caso concreto le previsioni legislative.

In particolare, la "Policy Indipendenza Direzione di revisione" è stata rivista nell'anno 2022 ed è adottata dalla Direzione di revisione con l'obiettivo di monitorare il rispetto, da parte dei revisori che operano al suo interno nonché da parte dei propri dipendenti e collaboratori, della normativa applicabile in materia di indipendenza del revisore nello svolgimento della revisione legale dei conti, con specifico riferimento alla detenzione di interessi finanziari, alle relazioni d'affari, ai rapporti di lavoro o alle relazioni di altro genere. Tutti i collaboratori della Direzione di revisione si sono impegnati a rispettare i principi contenuti nella "Policy".

Tra le procedure applicate per l'indipendenza nella Direzione di revisione si menzionano:

- La dichiarazione periodica del responsabile della revisione riguardante la sua indipendenza, riferita a tutte le cooperative sottoposte a revisione legale dalla Direzione di revisione;
- Con riferimento agli incarichi assunti dal team di lavoro, la relativa dichiarazione di Indipendenza da parte di tutti i membri dello stesso;
- La specifica dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità, come definita dalle direttive interne, rilasciata annualmente da tutti i revisori legali e da tutto il personale

- professionale, coinvolti in incarichi presso enti di interesse pubblico;
- Le ulteriori conferme scritte della propria indipendenza rilasciate periodicamente da tutti i revisori e dal personale professionale;
- La conferma periodica di non aver fornito, anche per interposta persona, servizi compresi nell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014;
- La supervisione da parte del Direttore di revisione delle dichiarazioni rilasciate dai responsabili della revisione e dal personale professionale che, in base ai documenti e alle informazioni ricevute, effettua dei controlli a campione anche con l'ausilio delle informazioni reperibili in banche dati pubbliche;
- I meccanismi di rotazione, oltre a quelli obbligatori per legge, per i membri dei team di lavoro;
- L'attività specifica di formazione.

Le procedure di cui sopra sono applicate per assicurare che una minaccia riguardante l'indipendenza dei responsabili della revisione e dei membri dei team di revisione sia individuata in tempo utile.

La Direzione di revisione ha inoltre implementato una procedura di "whistleblowing" che consente ai dipendenti ed ai collaboratori, sia quelli interni sia quelli esterni, nonché a terzi di avanzare reclami e istanze e di denunciare situazioni di mancata o presunta mancata conformità nei comportamenti in essere, relativi ai principi professionali, alle disposizioni di legge, ai regolamenti applicabili, al Codice etico e al sistema di controllo della qualità.

5.3 Accettazione e mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi

La revisione legale dei conti presso un ente cooperativo aderente alla Federazione è regolata dalla legge regionale n. 5/2008 relativa alla disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi in provincia di Bolzano. In virtù del particolare assetto determinato dalla legge regionale, la Federazione nella specifica veste di autorità di revisione è il soggetto su cui ricade per legge amministrativo relativo alla revisione legale. sede accettazione/mantenimento dell'incarico risulta, pertanto, effettuato in di conferimento dell'incarico professionale al singolo revisore responsabile e nello specifico contesto assume le caratteristiche di una verifica dell'esistenza dei presupposti fondamentali necessari per l'esecuzione dell'attività di audit (in termini di indipendenza, competenze e professionalità del revisore) e di una valutazione preliminare dei possibili rischi ad esso connessi.

La procedura di accettazione e mantenimento di un cliente e/o incarico è coerente sia con la normativa vigente sia con i principi tecnico-professionali e include la raccolta di informazioni e la valutazione dei rischi, anche al fine di ottenere una ragionevole sicurezza in merito all'esame delle informazioni inerenti al cliente.

5.4 Antiriciclaggio

La Direzione di revisione e tutti i suoi collaboratori sono impegnati nella corretta e puntuale applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio secondo un approccio basato sul rischio e in conformità ai principi di revisione applicabili, sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2007 e dal "Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime

intermedio", emanato con Delibera n. 20570 dalla Consob al fine di prevenire il compimento di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5.5 Data Privacy

Si mantiene un approccio attento e focalizzato nella gestione dei dati personali, assegnando un ruolo preciso a tutte le persone operanti nella Direzione di revisione al fine di tutelare e proteggere i dati personali che sono trattati quotidianamente nello svolgimento delle attività professionali. Inoltre, la sicurezza delle informazioni trattate nello svolgimento delle anzidette attività è una delle nostre più importanti priorità. Il server sul quale è installato il software "review one", in uso presso la Direzione di revisione, utile al fine di orientare e supportare il revisore nello svolgimento degli incarichi, aiuta i team di lavoro ad applicare in modo efficace la nostra metodologia di lavoro e, inoltre, garantisce la "data privacy" dal punto di vista tecnico.

6. Sistema interno del controllo della qualità

Il Direttore di revisione si assume la responsabilità per il controllo della qualità interno della revisione legale dei conti. L'attività del controllo della qualità interno può, con specifiche convenzioni, anche essere affidata a collaboratori esterni. Il soggetto incaricato del controllo della qualità:

- Vigila nel corso dell'esercizio sulla conformità dei comportamenti con le prescrizioni normative, con i principi e le prassi professionali e con le procedure e direttive interne.
- Organizza verifiche con riguardo agli incarichi di revisione. Queste ultime, svolte con periodicità ciclica, riguardano almeno un incarico per ogni responsabile della revisione svolto durante un esercizio. Le persone coinvolte nell'incarico non possono svolgere l'attività di controllo.
- Produce per il Direttore di revisione una relazione annuale sui risultati relativi all'attività di controllo e sulle eventuali carenze riscontrate.

Il Direttore di revisione, in base all'attività di controllo svolta:

- Comunica ai responsabili della revisione le carenze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del controllo della qualità al fine di provvedere alle correzioni necessarie e, se occorrente, ne tiene conto nella futura assegnazione degli incarichi di revisione e nella formazione dei team di lavoro.
- Avvia i necessari miglioramenti con riguardo ai processi di controllo della qualità e ai programmi di formazione.

6.1 Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1

Indipendentemente dal controllo della qualità di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Consob, previsto ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010, la Direzione di revisione promuove e supporta lo sviluppo di procedure interne per il controllo della qualità relativo al lavoro di revisione svolto dai responsabili per la revisione legale. Nella definizione di dette procedure, la Direzione di revisione tiene conto delle indicazioni contenute nel principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1. I responsabili della revisione legale si impegnano, accettando gli incarichi a loro assegnati, a sottoporsi alle procedure sopra descritte. Il sistema interno di controllo della qualità, attuato dalla Direzione di revisione, comprende i seguenti elementi principali:

La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione legale.

I principi etici e il principio d'indipendenza. La gestione del personale. L'esecuzione degli incarichi. L'attività di monitoraggio.

6.2 La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione

La responsabilità del sistema interno del controllo della qualità nel suo complesso compete al Direttore di revisione. Egli promuove una cultura di controllo, anche per il tramite di provvedimenti e di comunicazioni in forma chiara, coerente e frequente a tutti i livelli gerarchici interni per dare rilievo all'importanza delle direttive e delle procedure connesse al controllo della qualità, le quali evidenziano la necessità di svolgere il lavoro in conformità con i principi di revisione, le leggi e le relative disposizioni di attuazione.

La Direzione di revisione è impegnata a far interiorizzare da parte di tutto il suo personale una cultura di controllo che riconosce l'importanza di un lavoro di qualità, anche mediante misure di formazione e di aggiornamento, di incontri, di colloqui formali e informali, di documentazione interna e di ulteriori materiali, utilizzati per la formazione.

Le più importanti istruzioni, procedure e processi riguardanti il sistema del controllo interno della qualità sono contenuti nel Manuale della revisione, nel Manuale organizzativo e nel Codice etico della Direzione di revisione.

I documenti di cui sopra sono messi a disposizione di tutti i collaboratori della Direzione di revisione e vengono periodicamente aggiornati. I collaboratori della Direzione di revisione sono a loro volta obbligati a seguire rigorosamente le disposizioni impartite e a rispettare le procedure impostate e messe a disposizione dalla Direzione di revisione.

6.3 Gestione del personale

La Direzione di revisione ha determinato le regole di comportamento e ha definito le procedure riguardanti l'assunzione, lo sviluppo professionale e la formazione e l'aggiornamento dei propri responsabili della revisione e dei propri revisori al fine di assicurare che l'attività di revisione sia svolta da personale competente.

6.3.1 Assunzione

La Direzione di revisione seleziona il personale professionale da inserire nell'organico della stessa e l'iter di assunzione è diretto dal Direttore di revisione. Il processo di selezione prevede almeno due colloqui con il Direttore di revisione e il responsabile dell'area interessata. Il primo colloquio mira alla selezione dei candidati più adeguati e il secondo mira a testare e capire l'idoneità del candidato ad esercitare la professione da revisore. In quest'ambito si tiene conto della capacità tecnica, ma anche della competenza sociale dei candidati. Nella selezione e nella decisione finale di chi assumere viene coinvolto il responsabile dell'area interessata.

Per la ricerca del personale, la Direzione di revisione si avvale anche dell'ausilio delle risorse, dei supporti informatici, di informazioni e banche dati messi a disposizione dall'unità specializzata nel reclutamento all'interno della Federazione.

I candidati devono essere iscritti al registro dei revisori legali o, in caso di personale professionale, avere conseguito un diploma universitario che permette loro, dopo aver terminato il tirocinio, la partecipazione all'esame di stato per revisore legale. Oltre a questo, i candidati devono essere adatti per l'attività di revisione e disporre di potenziale per lo

sviluppo professionale. La Direzione di revisione può assumere anche personale con qualifiche e competenze specifiche per l'espletamento di particolari attività di supporto alla revisione per le quali sono richieste delle competenze specifiche (per es. "data scientist").

La Direzione di revisione verifica periodicamente il suo fabbisogno di personale nonché l'efficienza della procedura di selezione. Inoltre, ove ritenuto necessario, provvede alle modifiche ritenute utili e/o indispensabili.

6.3.2 Formazione continua e aggiornamento

Oltre la formazione continua richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 e le relative disposizioni di attuazione, la Direzione di revisione promuove programmi di formazione e organizza eventi formativi al suo interno per i responsabili della revisione e per il personale professionale, al fine di assicurare il completamento della formazione dei tirocinanti e per consolidare e aggiornare le conoscenze dei revisori legali iscritti al Registro dei revisori legali. I programmi di formazione promossi dalla Direzione di revisione, indirizzati a migliorare la qualità dell'attività di revisione, tengono anche conto delle possibilità di sfruttare le sinergie con altre professioni, altri enti e/o altre associazioni nella Regione Autonoma del Trentino- Alto Adige e/o a livello nazionale ed internazionale (Germania ed Austria). Sessioni di aggiornamento ed altre iniziative di formazione sono svolte periodicamente per tutto il personale professionale. Nell'ambito di questi aggiornamenti si tiene anche conto dei vari livelli professionali e delle anzianità di lavoro maturate. L'aggiornamento è fatto su tematiche ad hoc nonché tutte le volte che lo richiedano gli aggiornamenti delle direttive e delle procedure interne

I revisori legali della Direzione di revisione, in quanto anche iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, partecipano inoltre alla formazione continua prevista per tale categoria professionale.

Infine, tutto il personale professionale frequenta periodicamente dei corsi di formazione in materia di antiriciclaggio.

6.3.3 Percorso formativo e avanzamenti di carriera

All'interno della Direzione di revisione, il percorso formativo e gli avanzamenti di carriera si basano su una procedura di valutazione da parte del responsabile area e del Direttore di revisione. La valutazione è volta a identificare i collaboratori con le necessarie competenze e le migliori capacità per l'assunzione di compiti con maggiore responsabilità.

Sono previste valutazioni periodiche sulle competenze dei collaboratori; queste valutazioni sono discusse con il collaboratore interessato al fine di informarlo sui progressi compiuti e per fornirgli eventualmente le raccomandazioni necessarie per lo sviluppo professionale.

6.4 Svolgimento dei compiti

L'attività di revisione viene eseguita in conformità ai principi di revisione e alla normativa vigente.

Il Manuale della revisione della Direzione di revisione, che è costantemente aggiornato per adattarlo ai principi di revisione in continua evoluzione, guida i revisori nell'applicazione delle regole professionali.

6.4.1 Assegnazione di compiti

La Direzione di revisione assegna l'incarico di revisione a un revisore legale che dopo l'accettazione dello stesso assume il ruolo di responsabile dell'incarico (responsabile della revisione) e si impegna a rispettare le regole di comportamento e i principi di revisione in vigore.

La Direzione di revisione, insieme al responsabile dell'incarico, pianifica l'assegnazione del personale professionale ai diversi incarichi di revisione, definendo per ognuno di questi il team di lavoro adeguato allo svolgimento della revisione legale sotto la direzione e la responsabilità del responsabile della revisione.

Se necessario, agli incarichi sono assegnati anche collaboratori esterni, con i quali la Direzione di revisione stipula accordi speciali di cooperazione.

Nella selezione del responsabile della revisione e del personale professionale per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, la Direzione di revisione tiene conto di quanto segue:

- L'indipendenza.
- La comprensione e l'esperienza pratica maturata con riguardo a incarichi di revisione di simile natura e/o complessità, acquisite attraverso un'adeguata formazione e partecipazione a tali incarichi.
- Le competenze tecniche in materia di revisione contabile, incluse le capacità informatiche e le conoscenze in materia di contabilità.
- Il livello di conoscenza del settore di attività della cooperativa sottoposta a revisione.
- La capacità del responsabile della revisione di applicare il giudizio professionale.
- La conoscenza delle direttive e dei processi del controllo interno della qualità della Direzione di revisione.

6.4.2 Supervisione e riesame delle attività svolte dai team di lavoro da parte del responsabile della revisione

Il responsabile della revisione è tenuto a supervisionare e riesaminare le attività svolte dal team di lavoro, prima dell'emissione della relazione sulla revisione. I processi eseguiti devono essere documentati. Tale documentazione è sottoposta, se applicabile, al riesame della qualità dell'incarico.

6.4.3 Consultazione

Il responsabile della revisione informa il Direttore di revisione, in tempo utile, delle sue necessità di approfondimento e di consultazione, eventualmente sorti in base ai lavori eseguiti nel corso della revisione. Il Direttore di revisione, in accordo con il responsabile della revisione, seleziona i professionisti occorrenti a tale scopo.

6.4.4 Riesame della qualità del lavoro di controllo svolto prima dell'emissione della relazione sulla revisione ("independent review")

Come previsto dalla normativa vigente, prima di emettere la relazione di revisione viene svolto un riesame della qualità su tutti gli incarichi presso enti di interesse pubblico.

Il Direttore di revisione sceglie tra i collaboratori interni o esterni le persone da incaricare con l'attività di riesame dell'incarico di revisione e comunica tali nomi ai responsabili della revisione. Egli, in caso di discordanze tra il responsabile della revisione e il soggetto incaricato del riesame

dell'incarico di revisione, dev'essere informato immediatamente per garantire, se necessario, di ottenere consigli da esperti terzi utili per la rimozione delle stesse.

Il responsabile della revisione non è, comunque, obbligato ad accettare il risultato derivante dal processo di cui sopra, ma se decide di non seguire quanto raccomandato da esperti terzi, deve indicare tale sua decisione nelle carte di lavoro per iscritto e motivarla.

6.5 Principio ISQM1

A livello internazionale, il Sistema di gestione della Qualità previsto dall'International Standard on Quality Management 1 (ISQM1) è entrato in vigore il 15 dicembre 2022.

Con determina del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) è stato adottato in data 8 agosto 2023 il principio (ISQM Italia) 1. Tale principio avente ad oggetto la gestione della qualità per i soggetti che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione ("Incarichi di assurance") dovrà essere obbligatoriamente applicato dal 1° gennaio 2025, con facoltà di applicazione anticipata dal partire dal 1° gennaio 2024. La Direzione di revisione non si è avvalsa di tale facoltà. Pertanto, la Direzione di revisione applica come descritto ai paragrafi precedenti il principio ISQC 1 fino alla loro sostituzione.

7. Data dell'ultimo controllo di qualità effettuato dalle Autorità esterne

L'attività di revisione presso gli enti di interesse pubblico è soggetta a controllo di qualità da parte della Consob. Quest'ultima ha, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, paragrafo 8, comma 1, del Regolamento (UE) n. 537/2014, avviata la verifica ispettiva in data 23 gennaio 2023 e conclusa la stessa in data 16 giugno 2023.

8. Elenco degli enti di interesse pubblico il cui bilancio al 31/12/2023 è stato sottoposto a revisione legale dei conti

Nel seguente si fornisce l'elenco degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 39/2010, presso i quali la revisione legale al 31 dicembre 2023 è svolta da revisori legali incaricati dalla Federazione:

Cassa Raiffeisen Alta Pusteria - società cooperativa	Dominik Dorfmann
Cassa Raiffeisen Alta Venosta - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Bassa Venosta - società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Campo di Trens - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen della Val Passiria - società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Brunico - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Dobbiaco - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen di Funes - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Lagundo - società cooperativa	Dominik Dorfmann
Cassa Raiffeisen di Lasa - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen di Marlengo - società cooperativa	Mirco Daurú

Cassa Raiffeisen di Monguelfo-Casies-Tesido - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen di Nuova Ponente-Aldino - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Parcines - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen di Scena - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen di Tesimo - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen di Vandoies - società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Etschtal - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Laces - società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Lana - società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Merano - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Oltradige - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten - società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Silandro - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Tirolo - società cooperativa	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Tures-Aurina - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen Ultimo-S. Pancrazio-Lauregno - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen Val Badia - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen Val Gardena - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen Val Sarentino - società cooperativa	Oskar Prader
Cassa Raiffeisen Villabassa - società cooperativa	Dorfmann Dominik
Cassa Raiffeisen Wipptal - società cooperativa	Mirco Daurú
Cassa Rurale di Bolzano - società cooperativa	Dominik Dorfmann
Cassa Rurale di Salorno - società cooperativa	Tomas Bauer

9. Informazioni con riguardo alla remunerazione dei partner

La remunerazione dei partner non ha rilevanza per la Federazione in quanto i responsabili della revisione non sono proprietari/soci della Federazione. Il loro rapporto con la Federazione è regolato nell'ambito di un contratto di lavoro dipendente. I revisori legali, pertanto, non hanno un interesse economico diretto nei corrispettivi percepiti per l'attività svolta.

10. Descrizione dei principi seguiti dal revisore legale, in caso di rotazione del responsabile della revisione di cui all'articolo 17, comma 7 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Il quadro normativo di riferimento determina che la partecipazione dei responsabili della revisione all'attività di revisione legale dei conti nell'ente sottoposto a revisione cessa entro sette anni dalla data della loro nomina. Essi non possono nuovamente partecipare alla revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione prima dello scadere dei quattro anni successivi a tale cessazione. Nella rete della Direzione di revisione è stabilito e assicurato che il responsabile della revisione svolga la revisione legale presso un ente di interesse pubblico per un periodo massimo di sette anni consecutivi, e che non partecipi nuovamente alla revisione legale dei conti dello stesso ente prima che siano trascorsi quattro anni.

11. Informazioni sul totale dei corrispettivi generati dai revisori legali della rete della Direzione di revisione

 i. Corrispettivi derivanti dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico¹:

Euro 1.199.290.

ii. Corrispettivi derivanti dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti:

Euro 991.149.

iii. Corrispettivi derivanti da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile²:

Euro 392.591.

iv. Corrispettivi derivanti da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti:

Euro 55.650.

12. Dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere d), g) e h) del Regolamento (UE) n. 537/2014

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 si dichiara quanto segue:

- Il sistema di controllo interno della qualità adottato dalla Direzione di revisione e descritto nella presente relazione ha l'obiettivo di fornire una ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione legale siano svolti in conformità alle norme applicabili e ai principi tecnico- professionali di riferimento. Avuto riguardo al disegno e all'operatività del sistema di controllo interno della qualità e ai risultati delle attività di monitoraggio svolte dalla Direzione di revisione, anche esse descritte nella presente relazione, si ha motivo di ritenere che esso abbia operato in modo efficace nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
- Le misure adottate dalla Direzione di revisione in materia di indipendenza, descritte nella presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza dei revisori legali, come previsto dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e, per quanto applicabili, dagli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014. Nell'ambito di tali misure rientrano anche le verifiche interne della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza.

¹ Ai vari punti della presente sezione sono esposti i corrispettivi fatturati nell'esercizio 2023 alle cooperative, al netto delle spese.

² Nei corrispettivi esposti sono inclusi anche quelli riguardanti gli incarichi affidati a revisori legali che hanno svolto la revisione legale esclusivamente

- Le misure adottate dalla Direzione di revisione in materia di formazione, descritte nella presente relazione, sono ritenute idonee a garantire con ragionevole sicurezza il rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successivi provvedimenti normativi e regolamentari in materia di formazione continua.

Bolzano, lì 24 aprile 2024

I revisori legali operanti nella Direzione di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico sono:

omas Bay

Dominik Dorfmann

Mirco Daurù

Oskar Prader